

QUESITO 1: E' possibile presentare domanda di indennizzo utilizzando la posta ordinaria, una raccomandata o tramite consegna diretta all'Ispektorato?

No, si accettano unicamente le domande presentate via PEC secondo quanto disposto dalla DGR. La scelta è motivata dalla necessità di garantire speditezza e sicurezza nei tempi di ricezione delle comunicazioni, e tiene conto del fatto che i richiedenti devono comunque riferirsi ad un tecnico professionista per la redazione del PRFA, e vi è quindi la possibilità di presentare la domanda tramite la PEC dello stesso.

QUESITO 2: Tutti i richiedenti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la ritenuta IRPEF del 4%?

Alle imprese verrà applicata automaticamente la ritenuta del 4%, quindi non dovranno presentare la dichiarazione. Invece è necessario che i proprietari forestali privati la presentino, in quanto non si sa se svolgano attività commerciale, anche se in modo occasionale. Si consiglia quindi di inserire il modello di dichiarazione nella prima comunicazione al beneficiario (avvio del procedimento).

Gli enti pubblici sono esclusi dalla ritenuta del 4%, quindi il modello non è necessario.

QUESITO 3: In ordine all'interpretazione della lettera c) degli interventi ammissibili "la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico è pari ad almeno 100 metri cubi netti totali ad ettaro".

Si precisa che il limite dei 100 metri cubi è un valore minimo che si può raggiungere anche su superfici inferiori all'ettaro.

QUESITO 4: Atteso che tra i soggetti beneficiari, distinti alle lettere a) e b) entro l'allegato A della D.G.R., risultano sia i Comuni (proprietari) che le imprese forestali si chiede, se ipoteticamente il Comune avesse già raggiunto la soglia dei 50.000 € prevista, potrebbe delegare una impresa forestale la quale risulterebbe beneficiaria di ulteriori potenziali 50.000 €?

RISPOSTA: L'allegato alla delibera di Giunta n. 125/2021 individua i soggetti beneficiari nei proprietari forestali e nei loro delegati, e prevede che, ad ogni singolo beneficiario, sia possibile concedere indennizzi per un valore massimo di euro 50.000,00. Il Comune, in qualità di proprietario forestale, potrà pertanto presentare domanda di indennizzo a proprio nome, ed avrà diritto ad un importo massimo di indennizzi di 50.000 euro, e potrà altresì delegare un altro dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'allegato a presentare domanda per interventi da attuare su terreni di proprietà dell'Ente diversi da quelli oggetto della domanda presentata dal Comune.

QUESITO 5: La delega ad impresa forestale comporta l'affidamento dell'incarico per la redazione di PRFA e conseguente esecuzione dell'utilizzazione boschiva pertanto si ritiene configurarsi una fattispecie di vendita diretta per un importo sicuramente superiore ad € 10.000. L'attuale limite imposto dall'art. 21 comma 4 della L.R. 9/2007 prevede un limite per la vendita diretta di € 10.0000, anche considerando che la deroga per la vendita diretta fino a € 75.000,00 è decaduta in data 31 dicembre 2019 e non è stata prorogata. Si chiede pertanto se l'eventuale ricorso a delega a impresa forestale non si configuri come vendita diretta e se pertanto è possibile superare il limite imposto dalla vigente normativa in materia.

RISPOSTA: La delega alla presentazione della domanda di indennizzo comporta che il soggetto individuato presenti domanda di indennizzo su fondi di proprietà del delegante, realizzi le attività finanziate e riceva l'indennizzo. La delega non comporta necessariamente l'affidamento per l'incarico della redazione del PRFA e la disciplina della

vendita del legname esula dall'applicazione della delibera. La vendita deve in ogni caso rispettare le disposizioni ed i limiti previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9/2007.

QUESITO 6: Qualora non fosse possibile la delega in quanto vendita diretta si chiede se, dovendo espletare un confronto comparativo ai sensi dell'art. 21 comma 3 della L.R. 9/2007, il Comune dovrebbe anticipare con fondi propri di bilancio (se disponibili) le spese tecniche per la redazione del PRFA da porre a base di gara, ponendole successivamente in conto all'impresa forestale, o se fosse possibile un'anticipazione delle spese da parte della Regione?

RISPOSTA: la disciplina della delibera non prevede alcuna anticipazione: gli indennizzi sono corrisposti a saldo con un importo determinato forfettariamente, comprensivo delle spese tecniche sostenute.

QUESITO 7: Si chiede, ai fini della redazione speditiva dei PRFA se il piedilista di assegno specificatamente richiesto è sostituibile da una stima basata sui valori desumibili dal PGF e dalla superficie coinvolta stante l'impercorribilità delle aree forestali caratterizzate da copiosi spessori di neve che peraltro non consentirebbero di misurare con sufficiente accuratezza i diametri del soprassuolo interessato a 1,30 m di altezza dal suolo.

RISPOSTA: In prima istanza è possibile presentare un PRFA con piedilista "desunto" con metodi indiretti (ovvero sulla base dei dati del PGF, con osservazioni a distanza, reperendo informazioni dalla Stazione forestale, con rilievi aerei con drone, ecc.). Successivamente l'IF potrà chiedere come integrazione che venga effettuata la segnatura/martellata una volta tornato accessibile il lotto.

QUESITO 8: Si chiede se le DT già fatte oggetto di esecuzione (attualmente in corso) possono ritenersi equivalenti al PRFA, in quanto redatte nei termini di legge vigenti alla data di redazione e senza dover attestare particolari parametri, per gli interventi già oggetto di utilizzazione boschiva?

RISPOSTA: Per gli interventi pregressi, avviati dal 1° luglio 2020 alla data di pubblicazione della DGR, sulla base di dichiarazioni di taglio, è necessario che il richiedente presenti un PRFA INTEGRATIVO contenente le informazioni richieste dalla DGR stessa.

Tale PRFA INTEGRATIVO, mediante apposito piè di lista di dettaglio, deve distinguere tra abeti rossi attaccati da bostrico e altre piante assegnate al taglio, comprovando che almeno l'80 per cento delle piante destinate all'utilizzazione è dovuto al bostrico. Il PRFA deve inoltre indicare le masse nette utilizzate a seconda del metodo di esbosco impiegato, da evidenziare anche cartograficamente.

Il PRFA INTEGRATIVO, nel caso di numerose DT per un singolo richiedente, oltre a riportare i codici delle stesse, ha anche la funzione di riepilogare le informazioni sopra citate in un unico prospetto.

La redazione del PRFA INTEGRATIVO non avviene tramite l'utilizzo del portale Ubweb e la sua approvazione avviene contestualmente all'approvazione della domanda di indennizzo.